



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO CONSILIARE 29 aprile 2025 n.67

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e dell'articolo 11, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.19 del 22 aprile 2025;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

**RATIFICA DELL'EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 20, PARAGRAFO 1, DELLA
CONVENZIONE SULL'ELIMINAZIONE DI TUTTE LE FORME DI
DISCRIMINAZIONE CONTRO LE DONNE**

Articolo Unico

Piena ed intera esecuzione è data all'Emendamento all'articolo 20, Paragrafo 1, della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, (Allegato A), adottato a New York il 22 dicembre 1995, a decorrere dall'entrata in vigore dell'Emendamento, in conformità a quanto disposto dall'Emendamento medesimo.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 aprile 2025/1724 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Denise Bronzetti – Italo Righi

**p. IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
IL SEGRETARIO DI STATO**
Alessandro Bevitori

C.N.461.1995.TREATIES-1 (Annex)

Amendment to article 20, paragraph (1)
of the Convention on the Elimination
of All Forms of Discrimination Against Women
Adopted at the eight meeting of the States parties on 22 May 1995

1. Decide to replace article 20, paragraph 1, of the Convention on the Elimination of Discrimination against Women with the following text:

"The Committee shall normally meet annually in order to consider the reports submitted in accordance with article 18 of the present Convention. The duration of the meetings of the Committee shall be determined by a meeting of the States parties to the present Convention, subject to the approval of the General Assembly.";

2. Recommend that the General Assembly, at its fiftieth session, take note with approval of the amendment;

3. Decide that the amendment shall enter into force following consideration by the General Assembly and when it has been accepted by a two-thirds majority of States parties which shall have so notified the Secretary-General as depositary of the Convention.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

**Emendamento all'articolo 20, paragrafo 1, della
Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne
adottato all'8° incontro degli Stati parte il 22 maggio 1995**

1. Decidono di sostituire l'Articolo 20, paragrafo 1 della Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne con il seguente testo:

"Il Comitato si riunisce di norma ogni anno per esaminare i rapporti presentati in conformità con l'Articolo 18 della presente Convenzione. La durata delle riunioni del Comitato sarà stabilita da una riunione degli Stati parte alla presente Convenzione, previa approvazione dell'Assemblea Generale";
2. Raccomandano che l'Assemblea Generale, durante la sua cinquantesima sessione, prenda atto dell'approvazione dell'emendamento;
3. Decidono che l'emendamento entrerà in vigore dopo l'esame da parte dell'Assemblea Generale e quando la maggioranza di due terzi degli Stati parte avrà notificato al Segretario Generale, in qualità di depositario della Convenzione, di averlo accettato.